

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 19/P

Data 07/12/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione giuntale n. 85 del 04.12.2021 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2022 – 2023 – 2024.

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di dicembre, il sottoscritto Renato Murer, nominato con decorrenza 15.02.2021 Revisore dei Conti del Comune di SAN PIETRO DI FELETTO, ha esaminato presso il proprio studio, in San Donà di Piave (VE) – Via 13 Martiri n. 88, la documentazione ricevuta a mezzo e-mail in data 06.12.2021 e, sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2022 – 2023 - 2024 che sarà sottoposto alla Giunta Comunale nella prossima seduta.

PRESO ATTO delle deliberazioni:

- di Giunta comunale n. 72 del 12.11.2020 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2021 – 2022 – 2023", e successive modificazioni;
- di Giunta comunale n. 73 del 19.11.2020, di approvazione della modifica alla struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto e del nuovo organigramma dei servizi e degli uffici;
- di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023;
- di Giunta comunale n. 100 del 30/12/2020 e n. 5 del 28/01/2021 di approvazione del PEG - Piano Performance 2021/2023 con le quali sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili dei Servizi;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2021, attinente la programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente 2022/2024, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare:

- l'allegato A) indicante, ai sensi del decreto 17.03.2020, l'incremento massimo nel triennio della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2020), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, pari ad € 159.520,53, ove viene definita la spesa complessiva massima di € 899.589,51, corrispondente alla soglia di virtuosità dell'Ente (26,9% delle entrate medie del triennio 2018/2020);
- gli allegati A 2023) e A 2024) ove viene dimostrata la sostenibilità dell'incremento nelle annualità successive;
- l'allegato B) indicante il fabbisogno di personale a tempo indeterminato per le tre annualità del programma;
- l'allegato C) indicante la dotazione organica di personale e la relativa spesa, ammontante a € 696.382,66 nell'annualità 2022 e a € 691.074,17 per le annualità 2023 e 2024, calcolata avendo a riferimento gli stipendi tabellari incrementati del 3,78% in previsione degli incrementi contrattuali, le indennità e gli oneri a carico dell'Ente, al netto di IRAP;
- l'allegato D) di raccordo tra il calcolo della spesa della dotazione organica per gli anni 2022, 2023 e 2024 e il limite di spesa imposto per il rispetto della soglia di virtuosità, definita ai sensi del decreto 17.03.2020, da cui risulta il rispetto della previsione normativa;
- l'allegato E) di raccordo tra il calcolo della spesa della dotazione organica per gli anni 2022, 2023 e 2024 e il limite di spesa imposto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, pari al valore medio della spesa del triennio 2011-2013, da cui risulta il rispetto della previsione normativa;

PRESO ATTO, relativamente al fabbisogno di personale, che l'Ente:

- ha previsto, nelle tre annualità, l'assunzione, in caso di recesso/scioglimento della convenzione di polizia locale, di n. 1 istruttore di vigilanza cat. C, a tempo pieno e indeterminato, la cui maggior spesa era già stata considerata nell'annualità 2021, nella quale però non ha avuto luogo l'assunzione, in mancanza dei presupposti;
- ha previsto l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, a tempo pieno e indeterminato, assunzione a fronte della quale è però prevista la cessazione di dipendente di pari profilo professionale per pensionamento, con decorrenza dal 01.03.2022;
- ha previsto l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C, a tempo pieno e indeterminato, per la sostituzione di dipendente dimissionario nel 2021 con diritto alla conservazione del posto;
- relativamente al personale a tempo determinato ha previsto, nella sola annualità 2022, assunzioni a tempo determinato nel rispetto del limite delle risorse stanziato in bilancio, pari a € 22.161,00, somma contenuta nel limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le forme flessibili di lavoro di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, corrispondente ad € 23.131,58; tali assunzioni dovranno essere effettuate nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ossia esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali, e del limite del

20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del CCNL del 21.05.2018.

PRESO ATTO che non riducono la capacità assunzionale di cui all'allegato A) le assunzioni relative a sostituzione di personale cessato a vario titolo, la cui spesa sia stata già considerata per la determinazione dello spazio assunzionale sulla base degli articoli 4 e 5 del decreto 17.03.2020;

PRESO ATTO inoltre:

- che dalla ricognizione effettuata dai Responsabili dei servizi dell'Ente, non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1, art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 29.11.2008;
- l'art. 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11.08.2014;
- il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8.5.2018;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58 del 28.06.2019, che introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- la circolare ministeriale in attuazione dell'art. 33, comma 2, del citato D.L. n. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

ATTESO che l'Ente rispetta i presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni e, in particolare:

- ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, con conseguente rideterminazione della dotazione organica, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 12.11.2020 e successive modifiche, in coerenza con gli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale approvate con D.M. 08.05.2018 e con la normativa di cui al decreto 17.03.2020, e ha tempestivamente trasmesso sia il piano, sia i successivi aggiornamenti, al Dipartimento della Funzione Pubblica, come prescritto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2020, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dalla relazione dello scrivente alla deliberazione consiliare n. 17 del 30.04.2021 di approvazione del rendiconto della gestione anno 2020;
- il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dello scrivente alla deliberazione consiliare di approvazione;
- rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- ha effettuato con la presente deliberazione la ricognizione delle eccedenze di personale per il triennio 2022/2024, dando atto che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- ha approvato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 10.12.2020, il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198;
- ha adottato il PEG - Piano della Performance 2021/2023, giuste deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 del 30/12/2020 e n. 5 del 28/01/2021;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

PRESO ATTO che la spesa del personale per il triennio 2022/2024, risultante dal fabbisogno in approvazione, è inferiore al limite calcolato ai sensi dell'art. 2, lett. a), del decreto 17.03.2020;

RICORDATO che l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere adottati in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTA la legge n. 448/2001, il cui art. 19, comma 8, stabilisce che "Gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VERIFICATO altresì il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, come previsto dal decreto 17.03.2020, fermo restando che in sede di formazione del bilancio 2022/2024, si dovrà tener debitamente conto, negli stanziamenti, della spesa di personale derivante dal piano dei fabbisogni di personale in approvazione;

Tutto ciò premesso,

Il Revisore Unico

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione giunta n. 85 del 04.12.2021 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022 – 2023 - 2024.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico

dott. Renato Murer